



Ministero della Giustizia


DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

UFFICIO II - Sezione II

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO "POLIZIA PENITENZIARIA"

Roma,

Prot. n.



LETTERA CIRCOLARE

Ai Signori Direttori delle
Direzioni Generali

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Signori Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Signori Direttori degli Istituti
Penitenziari per Adulti

Ai Signori Direttori delle Scuole di
Formazione e Aggiornamento del Corpo di
Polizia e del Personale
dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro
Amministrativo "G. Altavista"

Al Signor Dirigente Responsabile del
Gruppo Operativo Mobile

e, p.c. All'Ufficio per le Relazioni Sindacali

Al Sig. Capo del Dipartimento per la
Giustizia Minorile

LORO SEDI

Oggetto: Reperibilità e compenso per lavoro straordinario.



Ministero della Giustizia

Sono pervenuti a questo Ufficio quesiti sulla corretta applicazione dell'istituto della reperibilità nel caso in cui il personale che, pur non collocato formalmente in reperibilità, viene chiamato, per eccezionali e sopravvenute esigenze di servizio, ad effettuare prestazioni lavorative dopo aver già espletato l'ordinario turno di servizio formalmente disposto.

Al fine di fornire univoche direttive sull'argomento, si comunica quanto segue.

Nel caso in cui la prestazione "straordinaria" richiesta venga espletata quale prosecuzione del turno ordinario di servizio disposto, quindi, senza soluzione di continuità, al dipendente compete esclusivamente il compenso per lavoro straordinario per le ore svolte in eccedenza al turno ordinario formalmente disposto.

Esempio: personale con turno di servizio 12/18 che al termine del turno viene trattenuto in servizio fino alle ore 20 per sopravvenute e documentate esigenze di servizio, allo stesso sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario espletato oltre le ore 18.

Qualora, invece, vi sia una interruzione tra la prestazione del turno ordinario di servizio formalmente disposto ed espletato e la prestazione "straordinaria" richiesta al personale compete, oltre il compenso per lavoro straordinario, anche il compenso per l'indennità di reperibilità di cui all'articolo 12 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto in data 24 marzo 2004.

Esempio: personale con turno di servizio 12/18 che al termine del turno lascia il servizio e, successivamente, alle ore 20 viene richiamato in servizio per sopravvenute e documentate esigenze di servizio, con prestazione di servizio aggiuntivo fino alle ore 23, allo stesso sarà corrisposto oltre al compenso per lavoro straordinario espletato fino alle ore 23 anche l'indennità di reperibilità di cui al suddetto articolo 12.

La differenza tra le due fattispecie sopra riportate risiede nella necessità di remunerare il dipendente che, richiamato in servizio dopo aver ultimato il turno formalmente disposto, ha subito un maggior disagio rispetto a chi effettua la prestazione aggiuntiva senza soluzione di continuità con il turno ordinario.

Si evidenzia, infine, che i turni di reperibilità sono stabiliti per fronteggiare improvvise esigenze legate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto, ovvero per fronteggiare impreviste esigenze istituzionali.

Si invitano le SS.LL. a voler diramare, il contenuto della presente, a tutti gli Istituti e Servizi della propria circoscrizione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo De Pascalis